



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ORRÙ, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, SOLLO, CUCCA, MOSCARDELLI, PAGLIARI, D’ADDA, IDEM, PUPPATO e ASTORRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2016

Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nel settore agricolo e forestale

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi economica che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha comportato il succedersi di gravi crisi occupazionali rendendo ancora più incerto il futuro di milioni di lavoratori. Per questi motivi si ritiene pertanto utile introdurre elementi di flessibilità per l'accesso al trattamento pensionistico nel settore agricolo e forestale, senza che i relativi costi ricadano sui lavoratori.

Nel settore agricolo e forestale, in controtendenza rispetto a quanto accade in altri settori, l'andamento del mercato del lavoro risulta in aumento; negli ultimi anni, infatti, si osserva un incremento del numero dei lavoratori e una sostanziale tenuta del numero delle aziende, mediamente tra 150.000 e 200.000. In particolare, secondo i dati dell'osservatorio statistico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), relativi all'anno 2014, il numero di aziende agricole accertate presenti nel territorio italiano è pari a 186.686, con 1.009.083 operai agricoli occupati.

In tale contesto, si registra una non sempre puntuale attenzione del legislatore nei confronti di questo settore e, soprattutto, dei suoi lavoratori, come dimostra, ad esempio, la completa esclusione di quest'ultimi dalla settima salvaguardia introdotta con la legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In un momento di grande crisi economico-finanziaria fu emanato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre del 2011, n. 214, cosiddetto «Salva Italia», che, se da un lato ha impedito il *default* finanziario dello Stato, dall'altro ha creato numerose discriminazioni circa le modalità di accesso alla pensione, non considerando le

differenze di tipologia contrattuale e mansuaria dei lavoratori.

Secondo l'ordinamento attuale un lavoratore che ha svolto o che svolge lavori pesanti, deve far valere gli stessi requisiti contributivi e assicurativi di tutti gli altri per accedere al pensionamento. Inoltre, non viene neppure tenuta in adeguata considerazione la situazione di coloro che, attualmente in età avanzata, hanno iniziato la propria attività lavorativa prima del compimento del diciottesimo anno di età, svolgendo dunque lavori che risultavano ancora più pesanti in un contesto lavorativo nel quale la meccanizzazione e la tecnologia nel settore agricolo e forestale sono state introdotte solo nell'ultimo ventennio in molte zone del Paese.

In relazione a quanto detto si ritiene opportuno prevedere nuovi meccanismi di tutela per un'uscita anticipata dal lavoro, con maturazione del diritto alla pensione, almeno per alcune categorie operanti nel settore agricolo e forestale, tenuto conto del carattere precario, frammentato e particolarmente pesante del settore. Pertanto, i suddetti lavoratori dovrebbero essere esclusi dall'aggancio automatico all'aspettativa di vita e da ulteriori penalizzazioni. In merito, appare necessario ricordare che il legislatore ha sempre distinto il sistema previdenziale e contributivo del settore agricolo e forestale rispetto a quello che si applica agli altri lavoratori, introducendo particolari specificità rispetto all'assicurazione generale obbligatoria.

Si ritiene quindi necessario proporre specifiche norme per facilitare l'uscita dei lavoratori di età avanzata che hanno trascorso molti anni in condizioni di lavoro faticose e di coloro che hanno svolto mansioni parti-

colarmente gravose. Tale misura favorirebbe, inoltre, tanto la fuoriuscita della fascia di lavoratori più anziana e meno incline all'uso di nuovi macchinari e moderne metodologie di produzione, quanto, nel contempo, l'ingresso nel settore di forza lavoro giovane. Tendenza, tra l'altro, sostenuta dalle recenti politiche del Governo che ha posto l'agricoltura tra i capisaldi per lo sviluppo del Paese.

Per stabilire un corretto intervento riformatore, è opportuno partire dalla suddivisione per età dei lavoratori del settore agricolo e forestale, basandosi sui dati dell'osservatorio statistico dell'INPS, dai quali si evince che dei 1.009.083 lavoratori impiegati nel settore agricolo, 457.321 hanno un'età anagrafica inferiore a quaranta anni, mentre 551.762 hanno un'età anagrafica compresa nella fascia da quaranta a sessantacinque anni e oltre, come illustrato dalla tabella che segue.

Operai agricoli suddivisione maschi e femmine
Anno 2014

| Fascia di età | | Totale maschi e femmine |
|---------------|----------------|-------------------------|
| 50-54 | femmine 49.241 | 121.717 |
| 50-54 | maschi 72.476 | |
| 55-59 | femmine 37.121 | 92.304 |
| 55-59 | maschi 55.183 | |
| 60-64 | femmine 15.348 | 49.020 |
| 60-64 | maschi 33.672 | |
| 65 e oltre | femmine 2.812 | 22.551 |
| 65 e oltre | maschi 19.739 | |

Escludendo i lavoratori con un'età anagrafica oltre i sessantacinque anni, in considerazione del fatto che questi possano essere già in pensione, si deve porre particolare attenzione ai lavoratori compresi nella fascia di età tra i cinquantacinque e i sessantaquattro anni (141.324), i quali non solo sono stati impegnati in attività che, nella maggior

parte dei casi, sono particolarmente faticose, ma sono stati anche penalizzati dalla riforma pensionistica di cui al citato decreto-legge n. 201 del 2011, con la quale si ritarda considerevolmente il momento del pensionamento.

Altro elemento da valutare è la tipologia di mansioni svolte dagli operai agricoli, individuando quelle da considerare più gravose e pesanti, sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli operai agricoli e florovivaisti e da quello del settore forestale.

Per quanto riguarda gli operai agricoli e florovivaisti si ritiene che le attività da considerare gravose o pesanti siano quelle che si svolgono all'aperto e che, quindi, comportano un'esposizione costante agli agenti atmosferici, e quelle che si svolgono all'interno delle serre. Tra queste, a titolo esemplificativo, si riportano di seguito quelle contraddistinte dallo specifico codice ATECO sulla classificazione delle attività economiche (6.4.1.1- 6.4.1.2 - 6.4.1.3.2):

1) operai agricoli impiegati in colture in pieno campo, per la coltivazione e le campagne di raccolta;

2) operai agricoli impiegati nelle coltivazioni legnose (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta) per la coltivazione e le campagne di raccolta;

3) operai agricoli impiegati in coltivazioni in serra.

Per quanto riguarda gli operai del settore forestale, le attività da considerare gravose o pesanti, contemplate dal CCNL del settore forestale sono:

1) operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e di gru a cavo;

2) motoseghisti addetti al taglio di selezione;

3) addetti all'antincendio boschivo;

4) addetti alle utilizzazioni forestali in montagna (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali).

Nell'ambito della categoria generale degli operai agricoli (forestali e non), merita un approfondimento l'attività svolta dai conduttori di macchine agricole operatrici complesse, in quanto tale attività risulta particolarmente rischiosa, come evidenziato dal numero degli infortuni verificatisi in occasione dell'utilizzo di tali mezzi.

I dati pubblicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel *Report* annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi in agricoltura nel 2014 nel settore agricolo e forestale evidenziano, infatti, che sono 427 gli infortuni in agricoltura, di cui 143 riguardanti lavoratori appartenenti alla fascia di età tra cinquanta e sessantacinque anni. Di questi infortuni, 189 sono mortali e 238 gravi. Dei 189 casi di infortunio mortale, 121 sono avvenuti durante l'utilizzo di un trattore agricolo.

Un'ultima riflessione merita il tema delle malattie professionali dei lavoratori del settore forestale. Secondo quanto riportato dalla banca dati dell'INAIL avente ad oggetto le professioni dell'anno 2014, sono state individuate ben 49 malattie professionali riguardanti il settore forestale. Nel 73,5 per cento dei casi si tratta di malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo.

In media, negli anni 2012-2014, il 65,3 per cento dei casi di malattia professionale

riguarda lavoratori compresi nella fascia di età tra i cinquanta e i sessantaquattro anni.

Entrando nel merito dei dati raccolti dall'INAIL, si rileva che parte degli infortuni hanno riguardato anche piccoli imprenditori agricoli, cosiddetti coltivatori diretti, che si dedicano direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo e al governo del bestiame, figure ben identificate dagli articoli 2083 e 2135 del codice civile. Anche questi lavoratori, ancorché autonomi, risentono dell'età avanzata e non sono inclini ad adottare le profonde innovazioni tecnologiche del settore agricolo e forestale. Per tale motivo, si reputa opportuno, nell'ottica di un rinnovamento generazionale di tutto il settore, favorire e agevolare percorsi di fuoriuscita e di rinnovamento generazionale anche per i titolari di queste piccole aziende.

Il presente disegno di legge prevede, quindi, una serie di deroghe alle norme vigenti in materia di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, stabilendo delle specifiche «tabelle di uscita», applicabili solo alla categoria dei lavoratori agricoli e forestali. Le tabelle riportano: attività o mansione svolta, età, anni di servizio, anni di versamento dei contributi, condizione di precocità e decorrenza della pensione. La proiezione quinquennale delle tabelle per gli anni 2017-2021 prevede il contingente annuo dei lavoratori in uscita, in rapporto alle risorse stanziate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nel settore agricolo e forestale)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Lavoratori del settore agricolo e forestale)*. - 1. I lavoratori del settore agricolo e forestale già iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato o indeterminato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che svolgono mansioni particolarmente faticose o pesanti nei settori di cui all'allegato 1-bis, hanno diritto a una maggiorazione dell'anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di iscrizione negli elenchi nominativi a tempo indeterminato e di un mese e due settimane per ogni anno di iscrizione a tempo determinato. Il periodo è commisurato all'effettivo svolgimento della mansione più gravosa. La maggiorazione figurativa è computabile per un massimo di trentasei mesi, utilizzabile ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché della pensione di anzianità in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243».

2. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, l'allegato 1-bis di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.

Art. 2.

*(Requisiti di accesso alla
pensione anticipata)*

1. In deroga all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata i lavoratori ivi indicati devono possedere i requisiti relativi ai contributi e all'età anagrafica stabiliti dalla tabella 2 annessa alla presente legge.

2. Fermi restando i requisiti contributivi previsti ai sensi del comma 1, è ammessa la riduzione del requisito legato all'età anagrafica per i lavoratori dipendenti che hanno iniziato l'attività lavorativa, e che risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, prima del compimento del diciannovesimo anno di età. La riduzione è prevista in ragione di un anno per ogni anno di iscrizione nei citati elenchi prima del compimento del diciannovesimo anno di età e per un massimo di due anni, ai sensi della tabella 3 annessa alla presente legge.

3. La deroga ai limiti di età di cui al comma 2 è riconosciuta anche ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel limite di un anno rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi della tabella 4 annessa alla presente legge.

Art. 3.

(Presentazione delle domande)

1. I lavoratori che intendono fruire delle deroghe ai sensi della presente legge presentano istanza entro il 30 settembre dell'anno

precedente alla decorrenza della pensione, l'accesso alla quale è consentito a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ivi compresa la determinazione del numero dei lavoratori che possono beneficiare delle medesime disposizioni, nel limite delle risorse disponibili stanziare per il quinquennio 2017-2021.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori che intendono beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge, nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero massimo determinato ai sensi del comma 1, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

3. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi accordi, da definirsi anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta delle stesse regioni e province autonome, avviano piani pluriennali per l'uscita agevolata dal lavoro ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, volti alla riduzione del numero dei lavoratori impiegati nel settore agricolo e forestale. Tali piani sono finanziati dallo Stato, dalle regioni e dalle

province autonome e hanno una durata massima di cinque anni.

4. Gli eventuali risparmi relativi alle indennità di disoccupazione agricola derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dalle medesime disposizioni.

TABELLA 1
(Articolo 1, comma 2)

«Allegato 1-bis
(Articolo 1-bis)

Qualifiche, mansioni e tipologie di lavori nel settore agricolo e forestale

| | | |
|--|--|---|
| Operai agricoli impiegati in colture in pieno campo, per la coltivazione e le campagne di raccolta. | Operai agricoli impiegati nelle coltivazioni legnose (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta) per la coltivazione e le campagne di raccolta. | Operai agricoli impiegati in coltivazioni in serra. |
| Operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento della terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferica e gru a cavo. | Motoseghisti addetti al taglio di selezione. Addetti all'anticendio boschivo. | Addetti alle utilizzazioni forestali in montagna (taglio allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali). |

Maggiorazione della contribuzione

| | Anni di contributi al 31/12/2016 | Maggiorazione massima mesi 36 - anni 3 | Totale contribuzione effettiva e figurativa | Decorso della pensione |
|--|----------------------------------|--|---|------------------------|
| Lavoratori a tempo indeterminato (OTI) | 37x2=74 | 3 anni | 40 | 1-1-17 |
| Lavoratori a tempo determinato (OTD) | 37x1,2=54 | 3 anni | 40 | 1-1-17 |
| Età 65 OTI | 35x2=70 | 3 anni | 38 | 1-1-17 |
| Età 65 OTD | 35x1,2=42 | 3 anni | 38 | 1-1-17 |

».

TABELLA 2
(Articolo 2, comma 1)

Requisiti di accesso alla pensione anticipata
per i lavoratori del settore agricolo o forestale

| Maturazione dei requisiti di età e dei contributi | Età contributiva uomo | Età contributiva donna | Data raggiungimento dei requisiti | Decorrenza |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 31-12-16 | 65-35 60-40 | 64-35 59-40 | 31-12-16 | 1-1-17 |
| 2017 | " | " | 31-12-17 | 1-1-18 |
| 2018 | " | " | 31-12-18 | 1-1-19 |
| 2019 | " | " | 31-12-19 | 1-1-20 |
| 2020 | " | " | 31-12-20 | 1-1-21 |

TABELLA 3
(Articolo 2, comma 2)

Abbattimento del requisito di età per lavoratori precoci che hanno svolto attività
prima del 19° anno di età per un massimo di anni 2

| Genere | Requisiti di età e di contributi al 31-12-2016 | Lavoratore con 2 anni di iscrizione prima del 19° anno di età | Lavoratore con 1 anno di iscrizione prima del 19° anno di età | Quota minima di età di contributi | Decorrenza |
|--------|--|---|---|-----------------------------------|------------|
| Uomo | 60-40 65-35 | 58-40 63-35 | 59-40 64-35 | 98-99 98-99 | 1.1.17 |
| Donna | 59-40 64-35 | 57-40 62-35 | 58-40 63-35 | 97-98 97-98 | 1.1.17 |

TABELLA 4
(Articolo 2, comma 3)

Accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori precoci

| Genere | Requisiti lavoratori precoci | Anno di decorrenza |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| Uomo Donna | 65 anni e 7 mesi 64 anni e 7 mesi | 2016 e 2017 |
| Uomo/Donna | 63 anni e 7 mesi | 2018 |
| Uomo/Donna | 66 anni | 2019 e 2020 |
| Uomo/Donna | 66 anni e 3 mesi | 2021 e 2022 |

